

CONTRATTO D'APPALTO

**NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI
APPLICATIVI 2 – LOTTO 3" PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI
SPECIALISTICI PER LA GESTIONE E L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL CSI-PIEMONTE
(AS22_007_CONSIP – CIG 9523145BDA)**

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale Pietro Pacini codice fiscale OMISSIS, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità anche "Amministrazione" o "Committente")

E

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle Società **Municipia S.p.A. (Capogruppo mandataria)**, con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti n. 7, CAP 38122, Codice Fiscale e P. IVA 01973900838, **Datamanagement Italia S.p.A.**, con sede legale in Pomezia (RM), Via Carpi n. 2, CAP 00071, Codice Fiscale e P. IVA 14788511005, **Inmatica S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Fiume Bianco n. 56, CAP 00144, Codice Fiscale e P. IVA 03710631007, **Etna Hitech Società Consortile per Azioni**, con sede legale in Catania (CT), Viale Africa n. 31, CAP 95129, Codice Fiscale e P. IVA 04323210874, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, OMISSIS in data 18

maggio 2020, repertorio n. 98981 raccolta n. 41018, in persona di Stefano De Capitani, codice fiscale OMISSIS, Legale Rappresentante della Capogruppo mandataria, domiciliato ai fini del presente atto presso la Società Municipia S.p.A. (nel seguito per brevità anche "Fornitore" o "Appaltatore") e congiuntamente denominati "Parti"

PREMESSO CHE

- 1) Consip ha espletato una procedura ad evidenza pubblica, suddivisa in sette lotti, al fine di selezionare le imprese che abbiano le necessarie qualificazioni per operare come fornitori nell'ambito dell'Accordo Quadro per la prestazione di servizi di applicativi per le pubbliche amministrazioni - ID 1881;
- 2) essendo risultato aggiudicatario di detta procedura di gara, nell'ambito del Lotto 3 il Fornitore ha sottoscritto l'Accordo Quadro per la prestazione di servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni impegnandosi ad eseguire quanto stabilito nell'Accordo Quadro relativo al Lotto 3 alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi Appalti Specifici;
- 3) in data 25 novembre 2022 il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte approvava l'indizione dell'appalto specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip "Servizi applicativi 2 – Lotto 3" per l'acquisizione di Servizi specialistici per la gestione e l'evoluzione del Sistema Informativo Amministrativo Contabile del CSI-Piemonte (AS22_007_Consip);

- 4) in data **21 aprile 2023** il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava la proposta di aggiudicazione e dichiarava l'aggiudicazione dell'appalto specifico in oggetto in favore del Raggruppamento in epigrafe;
- 5) con provvedimento del 26 aprile 2023 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., autorizzava l'esecuzione anticipata del Contratto d'Appalto medesimo a decorrere dalla data del **28 aprile 2023**;
- 6) in data 22 giugno 2023 il RUP prendeva atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con il citato provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 21 aprile 2023;
- 7) il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri e il Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresi la Richiesta di Offerta e il Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- 8) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi comprese la cauzione e la polizza assicurativa di cui al presente documento che, anche se non materialmente allegate, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 9) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i

patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;

10) il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Contratto, si intende per:

- a. **Accordo Quadro:** il contratto relativo al Lotto 3, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale Accordo aggiudicato in data 27/06/2019 da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni Pubbliche, da una parte, e le imprese aggiudicatarie, tra cui anche il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b. **Capitolato d'Oneri:** il documento Allegato "D" all'Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
- c. **Capitolato Tecnico AQ:** il documento allegato "A" all'Accordo Quadro, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce l'ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi applicativi acquisibili tramite l'Accordo Quadro;

- d. **Capitolato Tecnico AS:** il documento allegato alla Richiesta di Offerta, comprensivo di tutte le Appendici e di tutti gli allegati tecnici, che definisce in dettaglio l'ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi oggetto del presente Contratto;
- e. **Contratto:** il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, stipulato dall'Amministrazione e dal Fornitore nell'ambito e sotto la vigenza dell'Accordo Quadro, nel rispetto dei criteri, dei termini e delle modalità indicati nel medesimo Accordo;
- f. **Offerta AQ:** l'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro;
- g. **Offerta AS:** l'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di confronto competitivo per l'aggiudicazione del Contratto;
- h. **Richiesta di Offerta:** l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo preordinata all'aggiudicazione del presente Appalto Specifico inviata dall'Amministrazione alle imprese aggiudicatarie dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 2 VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2 Richiesta d'Offerta, Capitolato Tecnico AS completo delle relative Appendici, Allegati tecnici e Informazioni complementari;

- Allegato 3 Offerta economica AS;
- Allegato 4 Data Protection Agreement;
- Allegato 5 Informativa sugli adempimenti in tema di sicurezza ex. art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- Allegato 6 Offerta tecnica AS.

L'esecuzione del Contratto è regolata oltre che da quanto disposto nell'Accordo Quadro e nel presente Contratto:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dai Codici Etici di Consip S.p.A. consultabile sul sito internet www.consip.it e dell'Amministrazione Contraente consultabile sul sito internet <https://trasparenza.csi.it/disposizioni-general/atti-general/>;
- d) dalla Direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- g) dal Decreto Legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
- h) dalla normativa inerente il Codice dell'Amministrazione Digitale e l'Agenda Digitale Europea.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di confronto competitivo prodotti dall'Amministrazione, prevarranno sugli atti

- **Servizi di gestione del portafoglio applicativo**
 - Gestione applicativi e basi dati (Codice Servizio B1)
 - Manutenzione correttiva (Codice Servizio C2)

Il Fornitore prende atto che per tutto quanto non previsto nel Capitolato AS, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato AQ per le parti di pertinenza. Il dimensionamento dei servizi riflette quanto previsto nella disciplina dell'Accordo Quadro. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices, indicati nell'Offerta AQ e nelle Offerte AS e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto, come risultanti dall'offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nelle Offerte AS e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta AQ nonché nelle Offerte AS, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente all'Amministrazione, o a terzi da essa designati, il

know-how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti / documenti / soluzioni / sistemi richiesti, siano migliorati dall'Offerta AQ nonché dalle Offerte AS, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta. Gli eventuali indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta e il Fornitore sarà tenuto al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali. Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico AS, comprensivo delle relative Appendici. Le attività relative ai servizi indicati al precedente comma 1 saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico AS. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'Amministrazione attiverà i predetti servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico AS. Il Fornitore prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico AS e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro. A

seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede dell'Amministrazione o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico AS. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, **Andrea Marchisio**. È designato quale Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, **Paolo Gallo**.

ARTICOLO 4 DURATA

Il Contratto di Appalto derivante dal presente approvvigionamento ha avuto decorrenza dal **28 aprile 2023**, data di esecuzione anticipata dello stesso. I servizi oggetto di appalto dovranno essere garantiti per un periodo di **36 mesi** decorrenti dalla data di inizio dell'esecuzione della fornitura corrispondente alla data di avvenuta presa in carico dei servizi (o dalla presa in carico del primo servizio) oggetto dell'Appalto, certificata da apposito "**Verbale di presa in carico del servizio**", al termine positivo delle attività propedeutiche alla presa in carico ed al subentro, di cui all'articolo 7.2 del Capitolato Tecnico dell'AS. Le attività di affiancamento e presa in carico sono a carico del Fornitore e non comportano oneri per l'Amministrazione. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Fermo il pieno rispetto da parte del Fornitore delle previsioni contenute nell'Accordo Quadro, sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art.

“Corrispettivo” comma 1 - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale e corretto espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nell'Offerta AQ, nella Richiesta d'Offerta, nel Contratto di AQ, nel Capitolato di AQ e di AS e nelle Offerte AS, nonché negli allegati ai suindicati atti. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla

piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione (del CSI-Piemonte e/o di altri Enti presso cui si eseguono le attività) continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative

prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Amministrazione, almeno 2 giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 7 PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto e relativi allegati. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele

necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dando all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione medesima da qualsivoglia onere e responsabilità. Il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione, o di altro termine che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all'Amministrazione. Il Responsabile unico delle attività contrattuali sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione. In considerazione di quanto precede, il Responsabile unico delle attività contrattuali, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo,

nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo:

- i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione
- ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione
- iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile unico delle attività contrattuali, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui l'Amministrazione riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non

sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta dell'Amministrazione sia stata formalmente contestata dal Fornitore, l'Amministrazione stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 8 SOFTWARE SVILUPPATO AD HOC, ATTIVITÀ DI CONSULENZA, LICENZE SOFTWARE

Art. 8.1 Software sviluppato ad hoc

Qualora oggetto dell'affidamento sia in tutto o anche solo in parte, anche in forma eventuale, una attività di sviluppo ad hoc (specifici soluzioni e/o personalizzazioni), quanto verrà effettivamente realizzato/sviluppato/elaborato ad hoc in esecuzione e/o in ragione del presente contratto, suscettibile di tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà intellettuale e/o industriale, sarà attribuito in titolarità piena ed esclusiva del CSI-Piemonte e/o, nel caso, dell'Ente nel cui interesse il Committente sta agendo, ove e come specificato e definito nel Capitolato (di seguito, complessivamente, CSI/Ente o anche Committente). In particolare, il Committente - salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-

economico, che andranno nel caso verificate e documentate con il Responsabile unico del Procedimento e/o Direttore per l'esecuzione del contratto - acquisirà la titolarità piena ed esclusiva dei diritti patrimoniali d'autore (rif. artt. 1-19; artt. 64 bis e ss L.633/1941) relativi a tutto il software sviluppato ad hoc su indicazione del CSI-Piemonte stesso, incluso software sviluppato ex novo, personalizzazioni, ovvero porzioni di codice (binario e sorgente) sviluppate ad hoc in relazione e/o prodotte dalle attività di personalizzazione previste – effettuate dal Fornitore, e/o opere derivate eventualmente realizzate dal Fornitore nell'interesse del CSI-Piemonte, su sua indicazione ed in forza dei diritti da quest'ultimo acquisiti sul prodotto software originario, nonché, nel caso, tutti i diritti sulle banche dati create, incluso il relativo diritto "sui generis"(rif. art. 102-bis e ss L. 633/1941), nonché gli eventuali diritti di proprietà industriale nel caso coinvolti (rif. D.lgs. 30/2005). Tale titolarità, in particolare, si estenderà anche a tutti i Materiali (codice binario, codice sorgente, nonché documentazione cartacea e/o informatica a supporto, script di build, ed ogni altro materiale e/o artefatto, preparatorio e/o a corredo, marchi e disegni, etc, realizzato nel corso ed in ragione dell'affidamento necessario per la generazione e l'autonoma manutenzione del prodotto, e/o comunque prodotto durante il processo di sviluppo e utilizzo del software, cioè documentazione, asset grafici, manuali, ecc..) prodotti dal Fornitore in relazione alle attività previste e/o comunque necessarie per l'espletamento dell'oggetto del contratto stesso. Conseguentemente, ed in ogni caso, anche le basi di dati utilizzate, visionate o a cui il Fornitore possa comunque avere accesso nel corso ed in ragione dell'instaurato rapporto contrattuale sono di esclusiva titolarità del CSI o dei suoi consorziati che li

detengono in modo completo ed esclusivo. Inoltre, spettano al CSI-Piemonte tutti i diritti riconosciuti dalla Legge n. 633/1941 e s.m.i. in relazione alle eventuali banche dati costituite e/o integrate tramite il Fornitore. Inoltre, i dati eventualmente raccolti e direttamente o indirettamente inseriti negli archivi del CSI e/o dei suoi consorziati dal Fornitore sono da considerarsi nella titolarità – o comunque nella disponibilità esclusiva – del CSI e/o dei suoi consorziati. Più in generale, il Committente acquisisce la titolarità di tutti i Materiali (dati, informazioni, nonché documenti cartacei e/o informatici, artefatti, lavori preparatori, etc.) prodotti dal Fornitore in adempimento degli obblighi contrattuali. Il Fornitore si impegna quindi anche a non utilizzare ai fini di autonomo sviluppo di software e di prestazione di servizi, o in qualsivoglia diversa ed autonoma modalità e finalità i Materiali qui in oggetto ovvero di utilizzarli per scopi diversi da quelli del presente rapporto contrattuale anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale, salva acquisizione di diverso ed autonomo titolo. Il Fornitore dovrà in ogni caso garantire al Consorzio una autonoma gestione e manutenzione della soluzione così commissionata nella sua totalità. Di conseguenza, il Fornitore garantirà indipendenza della soluzione oggetto di sviluppo dalle idee, i concetti, il know how, i metodi / tecniche ed elementi documentali preesistenti autonomamente utilizzati dal Fornitore da cui potrà eventualmente muovere la produzione di quanto oggetto del contratto (cd. Background), inclusi eventuali strumenti e ambienti infrastrutturali di sviluppo e manutenzione preesistenti, propri del - ovvero in uso al - Fornitore, ovvero l'uso di strumenti di sviluppo open source ovvero soluzioni alternative di volta in volta concordate con il Responsabile unico del Procedimento e/o Direttore per l'esecuzione del contratto, idonee

comunque a garantire la summenzionata autonomia. Più precisamente, spetterà al Committente la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti sul software oggetto di sviluppo intendendosi con esso le parti di software effettivamente sviluppate in esecuzione del contratto. Qualora oggetto del contratto costituisca lo sviluppo di una autonoma soluzione, quanto sviluppato ad hoc, come sopra definito e nei termini di seguito meglio specificati, dovrà essere realizzato – salvo diverso specifico accordo con il Responsabile Unico del Procedimento e/o Direttore per l'esecuzione del contratto per motivate specifiche tecniche - in modo da permetterne il rilascio su repertorio pubblico con licenza aperta. In particolare, ove si preveda – in tutto o in parte – un servizio di sviluppo di una soluzione software, rimane inteso che essa dovrà essere realizzata con modalità tali da permetterne l'integrale rilascio – ovvero come opera complessivamente intesa – da parte del Committente, che ne acquisirà la titolarità – come sopra precisato – secondo la licenza aperta di seguito indicata e/o definita/ridefinita in corso di servizio tramite confronto con il RUP e/o DEC del Contratto. Qualora lo sviluppo si basasse e/o impiegasse – previa comunicazione al CSI-Piemonte come di seguito precisato - sull'utilizzo di componenti software già esistenti di terzi (es: librerie e framework open source), di esse dovrà essere garantita al Committente la relativa licenza d'uso, sempre e comunque compatibile con le finalità di rilascio della soluzione commissionata in software libero. Qualora oggetto del contratto sia costituito in tutto o in parte dalla realizzazione di personalizzazioni e/o evoluzione e/o moduli integrativi di una soluzione preesistente i) di terzi resa disponibile come Software Licenziato; ii) del Committente ma non ancora messa a disposizione come Software Aperto; – salvo diverso specifico accordo

formalizzato con il RUP o DEC del Contratto esecutivo per motivate specifiche tecniche – detti sviluppi ad hoc dovranno essere realizzati in modo separato dal resto del software, in modo che essi possano essere egualmente rilasciati con licenza aperta. In detta ipotesi, al medesimo fine, il Fornitore dovrà indicare le relative dipendenze (che dovranno essere accluse nella documentazione a corredo della pubblicazione). Qualora oggetto del contratto sia costituito in tutto o in parte dalla realizzazione di personalizzazioni e/o evoluzione e/o moduli integrativi di una soluzione preesistente di terzi resa disponibile come Software Aperto – salvo diverso specifico accordo formalizzato con il RUP o DEC del Contratto esecutivo per motivate specifiche tecniche – detti sviluppi ad hoc dovranno essere realizzati in coerenza e compatibili con la relativa licenza aperta, in modo da poter essere a discrezione del Committente trasmessi dal Committente alla community di origine ed essere comunque ed in ogni caso rilasciati con licenza medesima (o, motivatamente, compatibile). Anche in questa ipotesi, il Fornitore dovrà indicare le relative dipendenze (che dovranno essere accluse nella documentazione a corredo della pubblicazione). Ove non altrimenti diversamente formalizzato, ovvero fatte salve le ipotesi di cui sopra, il Committente indica come licenza aperta con cui dover poter rilasciare la soluzione la licenza EUPL 1.2 e seguenti. Inoltre, dichiara fin d'ora che – debitamente giustificato e condiviso (ad esempio, in caso di incompatibilità tra componenti non altrimenti evitabile a costi ritenuti sostenibili) il CSI-Piemonte ammetterà un rilascio secondo le seguenti licenze, enunciate in ordine di preferenza: GPLv3 e seguenti, GPLv2 e seguenti. La scelta di altre licenze dovrà essere oggetto di specifico accordo, e non mera comunicazione. In

conseguenza di quanto sopra, ed in ragione dell'interesse a pubblicare con licenza aperta la soluzione nel suo complesso, il Fornitore, d'accordo con il CSI-Piemonte e previa comunicazione a quest'ultimo, potrà realizzare gli sviluppi ad hoc integrandoli anche con elementi di terze parti (a mero titolo di esempio, librerie, script, etc.) solo e soltanto se rilasciati in forma documentata con licenza compatibile con la licenza sopra identificata e/o altrimenti formalizzata in corso di servizio. La validazione da parte del CSI sarà subordinata comunque all'avvenuta documentata verifica di tali elementi di compatibilità a carico del Fornitore. Di tali componenti di terze parti, nonché della relativa documentazione attestante versione, sito di acquisizione e relativa licenza, sarà fornita completa documentazione al CSI-Piemonte, in documento allegato alla soluzione stessa (cd. "Bill of Material"). Il Fornitore si impegna quindi – nella prestazione dei servizi professionali di sviluppo / personalizzazione ad hoc nel caso oggetto del contratto - a garantire la sussistenza in capo al CSI dei diritti necessari all'impiego dei Materiali sopra richiamati (ovvero titolarità in caso di sviluppo ad hoc e compatibilità del licensing delle componenti software di terzi laddove eventualmente inglobate e/o richiamate in qualsiasi modo nel o dal Materiale oggetto di rilascio) in modo che su questi non gravino diritti di soggetti terzi di cui possa essere eventualmente lamentata violazione. Il Fornitore si impegna, a manlevare il CSI-Piemonte da ogni eventuale rivendicazione o contestazione in relazione all'uso improprio del software rispetto ai diritti sopra richiamati. Rimane inteso che qualora oggetto dell'attività affidata sia una manutenzione/evoluzione/gestione di una soluzione di titolarità e/o nella disponibilità del Consorzio, pre-esistente ovvero comunque altrimenti acquisita

da parte del CSI, quest'ultimo ne fornirà tutte le component preesistenti, garantendo il diritto per il Fornitore di intervenire nei termini richiesti e impegnandosi a manlevare il Fornitore stesso in caso di contestazioni di terzi connesse alle attività da questi svolte nell'interesse del Consorzio. Comunque, ed in ogni caso, la consegna di quanto dovuto in ragione del presente articolo dovrà essere debitamente formalizzata mediante verbale ad hoc. Nel caso di consegna di sorgenti, essi dovranno essere forniti completi di documentazione necessaria e sufficiente per eseguirne il relativo build. Più specificamente e come sopra richiamato, dovranno essere forniti tutti gli artefatti necessari per ottenere il codice eseguibile e mantenerlo nel tempo, incluso il summenzionato Bill of Material.

Art. 8.2 Attività di consulenza

Quanto verrà realizzato/sviluppato/elaborato ad hoc in esecuzione e/o in ragione del presente contratto, suscettibile di tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà intellettuale e/o industriale, quand'anche non rientrante nella definizione di "software", sarà attribuito in titolarità piena ed esclusiva del CSI-Piemonte. Tale titolarità, in particolare, si estenderà a tutti i Materiali (documentazione cartacea e/o informatica a supporto, diagrammi, schemi, workflow, ed ogni altro materiale e/o artefatto, preparatorio e/o a corredo, realizzato nel corso ed in ragione dell'affidamento e/o comunque prodotto durante il processo di sviluppo, cioè documentazione, asset grafici, manuali, ecc.) prodotti dal Fornitore in relazione alle attività previste e/o comunque necessarie per l'espletamento dell'oggetto del contratto stesso. Il Fornitore si impegna quindi anche a non utilizzare a fini autonomi i Materiali qui in oggetto ovvero per scopi diversi da quelli del presente rapporto contrattuale anche per

il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale, salva acquisizione di diverso ed autonomo titolo. Il Fornitore dovrà quindi consegnare detti Materiali al Committente, con le modalità e nelle forme definite dal Capitolato, e non conservarne copia alcuna, e dovrà garantire al Committente il pieno godimento dei diritti così acquisiti, garantendo altresì che su questi non gravino diritti di soggetti terzi di cui possa essere eventualmente lamentata violazione. Il Fornitore si impegna, a manlevare il CSI-Piemonte da ogni eventuale rivendicazione o contestazione in relazione all'uso improprio del materiale, rispetto ai diritti sopra richiamati.

Art. 8.3 Licenze Software

Con riferimento ai moduli software che saranno eventualmente messi a disposizione per un utilizzo da remoto (accesso via VPN) e/o installati presso hardware dell'Appaltatore (congiuntamente, il Software), di cui il CSI-Piemonte è licenziatario, l'Appaltatore si impegna, alle condizioni e con i limiti di seguito precisati, ad utilizzarli esclusivamente nei limiti ed alle condizioni di cui alle specifiche licenze intestate al Consorzio, per lo svolgimento del servizio in oggetto, nell'interesse del Committente e nei limiti funzionali, organizzativi e temporali strettamente necessari. In particolare, i moduli software dovranno nel caso essere installati su hardware identificato, sito presso l'Appaltatore, non potranno essere copiate e/o trasferiti su macchine diverse, salvo diverso formale accordo con il Committente. In linea generale, potranno avere accesso a detti moduli (sia installati presso hardware dell'Appaltatore e/o da questi acceduti via VPN) solo personale e collaboratori dell'Appaltatore, sempre e solo allo scopo di fornire al Committente il servizio in oggetto. L'hardware in oggetto dovrà essere di proprietà dell'Appaltatore (o, nel caso, del

Subappaltatore) o concesso in leasing all'Appaltatore o ai suoi dipendenti. In caso di installazione del modulo client relativo alla licenza SAS si precisa che l'hardware dovrà essere sito sul territorio italiano. Con riferimento al software da installarsi presso hardware dell'Appaltatore, l'installazione dei moduli sarà effettuata a cura del Committente. In occasione dell'installazione, verranno fornite copie delle rispettive licenze, le cui condizioni l'Appaltatore è tenuto a rispettare - in corso di servizio -, così come imposte al CSI-Piemonte, in qualità di Licenziatario. Inoltre, nel momento in cui il rapporto tra Committente e Appaltatore si estinguerà (per compimento del servizio o per qualsiasi altro motivo), tutti i Moduli saranno disinstallati sempre a cura del Committente: al proposito, quindi, l'Appaltatore accetta e si impegna a permettere detta disinstallazione, nei termini che saranno in ciascun caso tecnicamente e organizzativamente più praticabili a seconda delle caratteristiche dell'hardware coinvolto. L'Appaltatore avrà esclusivamente il diritto di utilizzare il Software, nelle modalità fornitegli dal Committente, nell'interesse di quest'ultimo nell'ambito del servizio assegnatogli e non potrà utilizzare il Software per qualsivoglia altro scopo diverso dalla necessità di prestare il servizio oggetto del presente appalto e per il rispettivo tempo necessario. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti comportamenti sono vietati:

- copiare in tutto o in parte il Software;
- utilizzare il Software, o anche solo alcuni suoi moduli, a favore proprio e/o di terzi diversi dal CSI e/o l'utilizzo per l'elaborazione di dati di terzi nell'interesse di soggetti diversi dal Committente;
- consentire a qualsiasi soggetto, diverso da quelli autorizzati ai sensi del presente articolo, di utilizzare, scrivere, modificare o avere in

qualsiasi modo accesso al Software o anche solo ad uno o più dei suoi moduli, ovvero di svolgere attività di free form programming utilizzando in tutto o in parte il Software;

- indipendentemente dall'attività di disinstallazione a cura del CSI, conservare il Software, o copie di esso su qualsivoglia supporto, una volta terminato il rapporto con il Committente.

L'Appaltatore accetta che i propri dati, nonché gli identificativi dell'hardware su cui i moduli sono stati installati possano essere comunicati al Titolare del software. Inoltre, l'Appaltatore accetta – ove il titolare del software decida di esercitare il proprio diritto di effettuare controlli in loco per verificare l'osservanza dei termini di licenza – di collaborare con il suddetto Titolare, permettendo l'accesso presso i propri locali e fornendo le informazioni pertinenti eventualmente richieste. Si precisa che, in caso di detti controlli, il Committente riceverà idoneo preavviso di quindici (15) giorni lavorativi, provvedendo immediatamente ad avvisare l'Appaltatore. In caso di violazione dei suddetti vincoli da parte dell'Appaltatore e/o di un suo Subappaltatore, l'Appaltatore rimarrà responsabile di fronte al Committente e si obbliga a manlevarlo da qualsiasi causa e/o richiesta danni connessa alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale eventualmente contestati in ragione dell'uso del Software da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 9 UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto all'Amministrazione l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il

motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'Amministrazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti dell'Amministrazione alle verifiche che l'Amministrazione riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 10 DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 3 "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella di seguito indicata e riportata nel Capitolato Tecnico AS:

Servizio	Metriche e Dimensionamento 36 mesi	Modalità di erogazione
Servizi realizzativi		
Progettazione e sviluppo-gestionale	330 gg/pp	Obiettivi/Task a consumo
Manutenzione adeguativa	220 gg/pp	Obiettivi/Task a consumo
Parametrizzazione e personalizzazione	330 gg/pp	Obiettivi/Task a consumo
Servizi di gestione del portafoglio applicativo		
Gestione del portafoglio – applicativa e base dati	880 gg/pp	Obiettivi "a corpo"
Manutenzione correttiva	220 gg/pp	Obiettivi "a corpo"

Si riportano nel seguito i team mix di riferimento per macro-classe di servizio:

Figura professionale	Servizi realizzativi			Servizi di gestione del portafoglio applicativo	
	Progettazione e sviluppo-gestionale	Manutenzione adeguativa	Parametrizzazione e personalizzazione	Gestione del portafoglio – applicativa e base dati	Manutenzione correttiva
PM_GP – Responsabile di progetto applicativo	5%	2%	5%	2%	
AF_GP – Analista funzionale	25%	5%	15%	5%	5%
AP_GP – Analista programmatore	28%	28%	23%	40%	30%
AA_GP – Architetto applicativo	5%				
STP_GP – Specialista di tecnologia/prodotto	5%	15%	2%	5%	5%
DEV_GP – Programmatore	27%	42%	30%	20%	60%
TS_GP – Test specialist	5%	8%	5%		
SP_GP – Specialista di pacchetto			20%		
SYS_GP Sistemista				8%	
DBA_GP – Data base administrator				5%	
ODE_GP – Operatore data entry				15%	

Il Fornitore prende atto che, fermo il rispetto del precedente art. 3, comma 2, del Contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al Fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo "Corrispettivo", comma 1, del Contratto.

ARTICOLO 11 AUMENTO - MODIFICHE E VARIANTI

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e)

D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla

concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà, in corso di esecuzione, di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12 PIANO DI QUALITÀ

Il Fornitore dovrà consegnare il Piano di Qualità nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico AS, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Il Piano di Qualità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In

caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso; quest'ultimo si obbliga entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a consegnarlo all'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il Contratto. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare all'Amministrazione, ove richiesto, gli aggiornamenti del Piano di Qualità così come riportato nel Capitolato Tecnico AQ.

ARTICOLO 13 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una garanzia definitiva, costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata da Coface ed avente n 2382131 del 15/05/2023 per un importo di **Euro 18.183,59** (Euro diciottomilacentoottantatre/59) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta. La garanzia di cui al precedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e previsto nel paragrafo 4.2 della Richiesta d'offerta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. La garanzia prevede espressamente la

rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. L'Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. L'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente sulla garanzia anche per l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali" e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali"; art. "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive"; art. "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale"; art. "Risoluzione"; art. "Recesso", art. "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 SUBAPPALTO

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione all'appalto specifico.

ARTICOLO 15 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere erogati secondo le modalità e tempistiche definite nel capitolato tecnico dell'AS e nel rispetto della pianificazione. Il Committente eseguirà il monitoraggio ed il controllo qualitativo delle attività prestate verificando il rispetto dei livelli di servizio richiesti e l'andamento degli indicatori di qualità della fornitura previsti; il mancato rispetto di tali indicatori comporterà l'applicazione di penali, così come definite nel presente contratto di AS.

ARTICOLO 16 RISORSE IMPIEGATE

Il Fornitore ha individuato con apposita lettera di nomina, controfirmata per accettazione, nella persona di OMISSIS il proprio un Responsabile unico delle attività contrattuali, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro, al quale l'Amministrazione, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento (RUP) e del Direttore dell'esecuzione (DEC), può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi. Il Fornitore ha consegnato (entro la data di sottoscrizione del presente contratto o all'eventuale esecuzione anticipata dello stesso) i curricula professionali dei referenti e delle figure professionali così come indicato (con caratteristiche migliorative) nell'Offerta Tecnica, con le certificazioni richieste e/o offerte nel rispetto dei termini previsti nel Capitolato tecnico. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove l'Amministrazione ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico AS, ovvero a

quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta AQ e nelle Offerte AS e presteranno la loro attività conformemente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico di AS. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di almeno 10 giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta. Ove l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro 5 giorni lavorativi a partire dalla predetta comunicazione. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 giorni lavorativi a partire dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo art. "Penali".

Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati all'Accordo Quadro e al Contratto. Il Fornitore si obbliga a fornire nel piano di lavoro la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta AQ e nell'Offerte AS, con l'evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati. Il Fornitore garantisce e manleva l'Amministrazione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione degli indicatori di qualità previsti nell'apposita Appendice al Capitolato Tecnico di AS, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 17 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

I servizi dovranno essere erogati secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico AS, o altrimenti concordate con l'Amministrazione nel Piano di lavoro Generale, e avviati secondo la tempistica prevista, ed eventualmente concordata, nella fase di kick-off, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. I servizi dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico dell'AS. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle

medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico AS. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico AS o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione, equivale a mancata consegna.

ARTICOLO 18 VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC vigenti *ratione temporis*. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le verifiche abbiano dato esito positivo e le attività siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro e dell'Appalto Specifico, in particolare di tutti i requisiti minimi del Capitolato Tecnico di AQ e di AS e delle offerte migliorative dell'aggiudicataria sia in AQ sia nell'offerta tecnica di AS; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.. L'Amministrazione nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l'Amministrazione rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha

regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.

ARTICOLO 19 MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001

Fermo quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo Quadro, il Fornitore prende atto che l'Amministrazione si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS. Il Fornitore si impegna a inviare tempestivamente all'Amministrazione la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività di cui all'art. "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del presente Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità. Il Fornitore si impegna a permettere l'accesso, all'Amministrazione e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre. Il Fornitore si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dall'Amministrazione, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2018** (o eventuali

aggiornamenti interscorsi), secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico AS, art. "Monitoraggio".

ARTICOLO 20 PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'Appendice 2 - Indicatori di qualità dei Requisiti tecnici. Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura. Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del contratto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali non

pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno. Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro ed ogni altro onere necessario).

ARTICOLO 21 CORRISPETTIVO

L'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto potrà essere richiesta, con riferimento a ciascuna attività e sulla base delle effettive necessità del Consorzio, applicando le tariffe professionali gg/persona offerti dall'aggiudicatario in fase di Appalto Specifico, quale risultante dell'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore, in sede di gara, sui prezzi unitari offerti dall'Appaltatore nella prima fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni/pesi di cui al precedente art. "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a **Euro 425.845,20** al netto di IVA.

Servizio	Prezzo unitario offerto
Servizi realizzativi	
Progettazione e sviluppo software - gestionale	Euro 230,89
Manutenzione adeguativa	Euro 209,49
Personalizzazione e parametrizzazione	Euro 243,99
Servizi di gestione del portafoglio applicativo	
Gestione del portafoglio – applicativa e base dati	Euro 205,90
Manutenzione correttiva	Euro 190,25

Le tariffe unitarie (corrispondenti alle voci di costo richieste) sono riportate nell'Offerta Economica di AS allegata al presente Contratto e di seguito riportate:

Figura professionale	Prezzo unitario offerto Tariffa gg/pp
PM_GP - Responsabile di progetto applicativo	Euro 320
AF_GP - Analista funzionale	Euro 274
AP_GP - Analista programmatore	Euro 210
AA_GP - Architetto applicativo	Euro 328
STP_GP - Specialista di tecnologia/prodotto	Euro 267
DEV_GP – Programmatore	Euro 167
TS_GP - Test specialist	Euro 255
SP_GP - Specialista di pacchetto	Euro 352

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Le tariffe offerte sono accettate dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale salvo quanto indicato nel Capitolato Tecnico di AS. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 22 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dell'appalto, come determinato all'art. Corrispettivo, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse a seguito della formalizzazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) realizzato con **cadenza bimestrale** e del

relativo Certificato di pagamento. Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo (d'ora innanzi pagamenti intermedi) di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi ai pagamenti intermedi sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo dello stato di avanzamento lavori (SAL), e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà pertanto emettere la fattura entro 10 giorni dal certificato di pagamento. Nel caso in cui l'Appaltatore ritardi ad emettere la fattura non si potranno rispettare i termini di pagamento sopra indicati e si procederà pertanto a pagare a 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica e riportare i seguenti identificativi:

- **Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;**
- **Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.**

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che il CSI-Piemonte rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR633/72. Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi

del conto corrente dedicato, il numero di CIG derivato, il numero d'ordine di riferimento e i riferimenti del certificato di pagamento emesso. Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare. In caso di subappalto, il Subappaltatore provvederà a fatturare direttamente al CSI-Piemonte le prestazioni eseguite nei soli casi previsti all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di RTI la fatturazione avverrà separatamente da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con riferimento alle parti di appalto di propria competenza così come indicate nel SAL e/o nel certificato di pagamento. Il CSI provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal CSI stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 comma 9 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013. Ai sensi dell'art.17-bis del D.Lgs 241/1997 (*"Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera"* - inserito dall'art. 4 della Legge 157/2019), nel caso in cui l'Appaltatore, ricorrendo i presupposti del comma 2

della disposizione citata, non ottemperi all'obbligo di trasmettere al CSI-Piemonte le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero non comunichi al CSI, allegando la relativa documentazione, la sussistenza dei requisiti previsti al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI-Piemonte sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore stesso, sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del Contratto, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di "beni agevolabili ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da **1051** a **1063**, della legge n. 178/2020," è necessario che il fornitore indichi in fattura - in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 1062, della legge citata - che si tratta di "beni agevolabili ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1, commi da **1051** a **1063**, della legge n. 178/2020". I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto salvo quanto previsto nell'articolo "Revisione dei prezzi" se presente. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere sia la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile sia la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1, del Codice civile. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere

la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto dal presente Contratto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 23 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA E PROFESSIONALE

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta e relativi allegati. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i

massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione di cui al precedente art. "Garanzia Definitiva" e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 24 RISOLUZIONE

In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall'Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell'Amministrazione al Fornitore. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Contratto, offra o fornisca la prestazione di servizi, che non rispettino le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché le caratteristiche o i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico di AQ (per es. si veda anche il par. 7.1) e/o di AS, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e/o dell'Appalto Specifico;
- b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di

- privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;
- d) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente art. "Penali";
- e) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- f) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
- g) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- h) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- i) sono state superate le soglie fissate dall'Amministrazione nelle Condizioni Speciali nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016.
- j) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- k) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- l) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e,

ove applicabile, copertura assicurativa”;

m) in caso di violazione del Patto di integrità, ove esistente; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

n) nei casi previsti nell'Accordo Quadro e negli articoli intitolati “Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore”, “Garanzia Definitiva”, “Verifica di conformità”, “Penali”, “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive”, “Obblighi di riservatezza”, “Obblighi in materia di protezione dei dati personali”, “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, “Licenze software e proprietà intellettuale”, “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale”, “Divieto di cessione del contratto”, “Trasparenza dei prezzi”, “Subappalto”, “Risoluzione”, “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01”. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente

risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. In caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo pec,

per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva. L'Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto

previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 25 RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Nei casi indicati al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.. L'Amministrazione ha diritto, a suo

insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi eseguiti, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. In caso di recesso della Consip dall'Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, l'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell'Amministrazione al Fornitore.

**ARTICOLO 26 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà

risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 , anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 27 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 28 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "*Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza*" dell'Amministrazione, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico. A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili al Fornitore sul sito internet del CSI-Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali). Il Fornitore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne all'Amministrazione la consegna di copia cartacea. Il Fornitore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione,

Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili. L'inosservanza, da parte del Fornitore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

ARTICOLO 29 TRASPARENZA DEI PREZZI

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si

intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 30 INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

ARTICOLO 31 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente contratto, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo. L'appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue. Per "Informazione Riservata" si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell'esecuzione del contratto e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o autonomamente acquisite dall'Appaltatore. L'Appaltatore deve assicurare al Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e

protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati. In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere impiegate dall'Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali. È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate. Alla scadenza del presente Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della propria organizzazione, osservando strettamente anche le indicazioni e le procedure contenute nel documento **Servizio VPN Global Protect**. L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti

dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

L'Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti. I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni oltre il termine del presente contratto. Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà dell'Appaltatore.

ARTICOLO 32 OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo "GDPR") e dal D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018. Tali attività devono essere svolte per conto del Committente - quale Titolare del trattamento o come Responsabile del trattamento per conto dei suoi Enti Clienti - sulla base delle istruzioni dettagliate nel Data Protection Agreement (DPA) allegato al presente contratto. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nel presente articolo, nel Data Protection Agreement allegato, o negli atti modificativi e/o integrativi del presente contratto, o nel caso in cui l'Appaltatore

abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del Committente, o rispetto agli obblighi disciplinati dalle norme di legge riportate nel primo comma del presente articolo, comporterà inadempimento contrattuale e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ.. In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal Committente e/o da Terzi – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata in conseguenza di tali violazioni. L'Appaltatore ha comunicato il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), individuato nella persona dell'**Avv.** OMISSIS quale Riferimento unico del Raggruppamento in epigrafe, per intrattenere i rapporti con il Committente in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati.

ARTICOLO 33 CLAUSOLA FINALE

Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso

rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 34 FORO ESCLUSIVO

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 35 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, comprese le imposte di bollo, sono posti a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 36 INCOMPATIBILITÀ

Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

----- o -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

CSI-Piemonte
Il Direttore Generale
Pietro Pacini

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Municipia S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Stefano De Capitani

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*